



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 23 DEL 17-03-2020

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 c. 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, finalizzata al divieto di accesso ai cimiteri e chiusura distributori dell'acqua

Il Sindaco

Visti

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n° 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza contingibile ed urgente n° 1 del 23/02/2020, con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 16 del 24.02.2020, recante “Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;



Comune di San Giovanni in Marignano Provincia di Rimini

- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n° 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 10 marzo 2020 con cui si è disposto di chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei week end, con l'esclusione dei banchi alimentari laddove assicurassero la distanza minima tra le persone;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, si registrano dei comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto di ogni forma di assembramento, in particolar modo presso i cimiteri e le casine di distribuzione dell'acqua;



Comune di San Giovanni in Marignano

Provincia di Rimini

RITENUTO di dover adottare un provvedimento che vieti l'accesso indistinto dei cittadini ai cimiteri per le consuete attività di culto e pietà dei morti in quanto non regolamentabili, in ordine all'ingresso limitato, se non distogliendo da più urgenti compiti e funzioni il personale di Polizia Locale e Protezione Civile;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento che provveda ogni forma di assembramento di persone di fronte ai distributori dell'acqua;

DATA preventiva informazione dell'adozione della presente ordinanza al Prefetto di Rimini che ne ha condiviso i contenuti;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

**dal 17 marzo 2020 e fino a formale revoca,
al fine di evitare qualunque fenomeno di assembramento di persone e per assicurare il
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro,
(lett. d) dell'allegato 1 del DPCM 9 marzo 2020**

A) il divieto di accesso a tutti i cimiteri comunali:

- Cimitero capoluogo
- Cimitero Pianventena.

Precisando che

- E' consentito l'accesso al personale della Cooperativa 134, solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, inserimento ceneri, estumulazioni e traslazione salme e resti mortali urgenti e non rinviabili, nonché per le attività necroscopiche-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione;
- è consentito l'accesso esclusivamente ai coniugi, ai parenti di primo grado o al prossimo più congiunto del defunto e compresi coloro che rientrano nella L. n. 76/2016, in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi, ancorché non regolamentati dalla legge, e solo contestualmente alle suddette operazioni cimiteriali, unitamente al personale dei servizi funebri e dotati di mascherine e guanti protettivi;



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

- è consentito l'accesso ai ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano, per le attività di commiato, nella zona antistante l'area del cimitero con i familiari presenti;
- all'interno dei cimiteri devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio, in particolare la distanza minima tra le persone.

B) La chiusura dei distributori dell'acqua presenti sul territorio e siti in:

- Via Vittorio Veneto
- Via Montalbano
- Piazzetta Chiesa.

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di San Giovanni in Marignano.

Si trasmette il presente provvedimento per conoscenza:

- al Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it
- ai Servizi Cimiteriali
- alla Polizia Locale

San Giovanni in Marignano, li 17-03-2020

Il Sindaco
Rag. Daniele Morelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate